



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

Al Sig. Presidente del Tribunale
sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione
R O M A

e p.c. Al Sig. Procuratore della Repubblica di
R O M A
- c.a. PM udienza prevenzione 3.4.2017-

Al Sig. Prefetto di Roma
riferimento proc. allontanamento
TIZIO

OGGETTO: memoria ex art. 7, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, proc. n. 30/2017 RG MP TRIB nei confronti di TIZIO. Udienza 3 aprile 2017.

Si deposita, ai sensi dell'art. 7, co. 3, d.lgs. n. 159/2011, la seguente breve memoria relativa ai fatti di cui al proc. in oggetto indicato e i relativi documenti.

1. La proposta del PM e il decreto ex art. 9, co. 2. D.lgs. n. 159/2011

In data 13/14.3.17 questa Procura avanzava proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza di pubblica sicurezza ex d.lgs. n. 159/2011 (artt.4 lett. c) e 1 lett. c) nei confronti di TIZIO, con richiesta di provvedimento urgente ex art. 9, co. 2, d.lgs. cit. con divieto di soggiorno nei comuni di Nerula e Montorio Romano.

Il Presidente del Tribunale, con decreto del 15.3.17, così provvedeva:

La proposta di cui in epigrafe è fondata sul presupposto che TIZIO sia persona pericolosa per la sicurezza e tranquillità pubblica, con particolare riguardo ai suoi familiari per la incolumità dei quali si teme fortemente.

TIZIO è stato condannato in data 9.3.2015 (sentenza irrevocabile il 23.6.2015) per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie CAIA, nonché per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Nella sentenza di condanna vengono anche evidenziate le condotte violente compiute in danno del figlio minore della coppia e viene sottolineata l'esistenza di pericoli per l'incolumità del nucleo familiare.

Il difensore della persona offesa ha rivolto istanza di espulsione ovvero di allontanamento di TIZIO in considerazione del regime vessatorio posto in essere nei confronti della moglie del figlio MEVIO, maltrattato e terrorizzato dal padre e delle ripetute minacce di morte rivolte dal proposto alla moglie che si era allontanata con il figlio dall'abitazione coniugale.

Anche in carcere TIZIO ha proseguito con la sua condotta tanto che il magistrato di sorveglianza ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata avuto riguardo ai rapporti disciplinari sanzionati con ammonizione ed EAC (esclusione dalle attività comuni) del 15.1.2015, 15.7.2015, 27.7.2015, 25.8.2015, 29.9.2015, 4.10.2015, 9.10.2015, 7.12.2015, 30.1.2015, 3.1.2015, 3.1.2016 e 4.2.2016.

Colpisce, dalla lettura della motivazione della sentenza di condanna, la protratta condotta violenta del proposto che ha creato un vero e proprio regime di terrore nel nucleo familiare costretto a vivere in condizioni fisiche e psicologiche davvero agghiaccianti.

Con la proposta si evidenzia l'urgenza di applicare provvisoriamente il divieto di soggiorno richiesto in quanto il proposto verrà scarcerato il 19.3.2017 per fine pena e da tale data potrà reiterare le sue condotte violente con pericolo grave per l'incolumità della moglie e del figlio.

Appaiono, dunque, sussistere pienamente i motivi di particolare gravità previsti dall'art. 9.2 del Dlvo 159/2011 per imporre, in via provvisoria, il richiesto divieto di soggiorno nei comuni di Nerola e Montorio Romano ove le suddette violenze e maltrattamenti possono essere reiterati e/o aggravati.

P.Q.M.

visti gli artt. 4 e 9 del DLvo 159/2011,
applica provvisoriamente a TIZIO, **al momento detenuto presso la Casa Circondariale di Frosinone**, la misura del divieto di soggiorno nei comuni di Nerola e Montorio Romano
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Con separato decreto veniva fissata l'udienza per la decisione in camera di Consiglio.

2. Il procedimento d'urgenza.

E' noto che il Presidente del Tribunale può adottare alcuni provvedimenti urgenti, in deroga all'ordinaria competenza del Tribunale in composizione collegiale, nella pendenza del procedimento che riguardi la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno (art. 9 d.lgs. n. 159/11, che riproduce l'art. 6 l. n. 1423/56).

Può essere disposto, con decreto, per quanto qui interessa, ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. cit. in via provvisoria l'obbligo o il divieto di soggiorno, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione in presenza di "motivi di particolare gravità", desumibili dalla dedotta pericolosità del soggetto.

Secondo la Suprema Corte il provvedimento provvisorio, in quanto limitativo della libertà personale, non può avere durata illimitata. In mancanza di un'espressa disposizione, si afferma l'inefficacia della misura qualora maturi inutilmente il termine di trenta giorni entro il quale il Tribunale, a norma dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 159/11, deve deliberare (S.C. sent. nn. 541/91, 1764/92, 6953/96, 3887/96, 26268/04).

3. I presupposti di applicabilità della misura di prevenzione personale

3.1. In generale

L'applicazione di una misura di prevenzione di tipo personale richiede diverse condizioni. Delimitando il campo alla pericolosità cd. comune, ossia quella tradizionalmente rilevante per la pubblica sicurezza, i presupposti, soggettivi, richiesti per l'applicazione di una misura di prevenzione personale sono:

- a) *l'appartenenza del soggetto ad una delle categorie di cui all'art. 4 d.lgs. n. 159/2011*, nel caso in esame combinato disposto artt. 4 lett. c), 1 lett. a) e b). L'accertamento dell'appartenenza ad una delle categorie elencate da tale norma va desunta esclusivamente da "elementi di fatto", vale a dire da circostanze obiettivamente identificabili, controllabili, con esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni e congetture¹;
- b) *la pericolosità sociale*. Questa va intesa *in senso lato*, comprendendo l'accertata predisposizione al delitto, anche nei confronti di persona nei cui confronti non si sia raggiunta la prova di reità. Occorre una valutazione globale della personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita e dall'accertamento di un comportamento illecito e antisociale - persistente nel tempo - tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. La valutazione va compiuta sulla base di elementi di fatto, che siano sintomatici e rivelatori di tale pericolosità².

La natura "essenziale" del giudizio di pericolosità e le modalità rigorose del suo accertamento sono ben descritti dalla Corte di cassazione: «Il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso - nelle sue componenti logiche - in una prima fase di tipo «constatativo» rapportata all'importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta - in passato - dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall'accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come «probabile» il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge. L'esistenza di tale duplice profilo consente - anche in chiave di rispetto dei valori costituzionali di tutela dell'individuo - di adottare le limitazioni alla sfera di libertà del soggetto raggiunto da tale prognosi»; «Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità (attualmente il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 1 e 4).»³;

¹ Cass. Pen., Sez. I, 13 giugno 2007 (dep. 12 luglio 2007), n. 27665, Muscolino, Cass. Pen., Sez. II, 28 maggio 2008 (dep. 26 giugno 2008), n. 25919, Rosaniti; Cass. Pen., Sez. Un., 25 marzo 2010 (dep. 9 aprile 2010), n. 13426, Cagnazzo e altri; Cass. Pen., Sez. I, 24 marzo 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31209, Scagliarini,

² Cass. Pen., Sez. VI, 6 febbraio 2001 (dep. 28 marzo 2001), n. 12511, Guzzetta; Cass. Pen., Sez. V, 11 luglio 2006 (dep. 14 dicembre 2006), n. 40731, Magrone e altro.

³ Cass. Pen., Sez. I, 11 febbraio 2014 (dep. 5 giugno 2014), n. 23641, Mondini.

- c) *l'attualità della pericolosità sociale*. Questa non deve essere potenziale, ma concreta e specifica, e va desunta da comportamenti in atto nel momento in cui la misura di prevenzione deve essere applicata⁴.
E' possibile, oggi, *applicare disgiuntamente la misura patrimoniale, ai sensi del citato art. 18 d.lgs. n. 159/11, anche se manca l'attualità della pericolosità*, fermo restando che in questo caso occorre accertare incidentalmente che la pericolosità a una certa data esisteva⁵.

3.2. La categoria di pericolosità in esame

Quanto alla categoria di cui all'art. 1 lett. c) che viene in rilievo in questa sede - *pericolosità desunta dalla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica* - si tratta di persone dedite, per condotta abituale, alla commissione di reati (delitti o contravvenzioni) contro i minorenni, mettendone anche solo in pericolo l'integrità fisica o morale, ovvero nei confronti di istituti fondamentali del vivere civile: sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, secondo concetti desumibili dalle fattispecie di reato previste dal codice penale.

Per questa categoria di pericolosità, diversamente da quelle previste dall'art. 1, lett. a) e b) cit., hanno per lungo tempo operato i riflessi della originaria natura amministrativa delle misure di prevenzione: potere di proposta attribuito al solo questore, necessità della previa notifica dell'avviso orale, impossibilità di applicare le misure patrimoniali.

La distinzione viene meno solo col d.lgs. n. 159/11 che prevede una completa equiparazione della disciplina, per cui non necessita alcun previo avviso orale del Questore.

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per eccesso di delega, in riferimento all'art. 77, comma secondo, Cost., nella parte in cui ha eliminato il presupposto dell'avviso orale del Questore, ai fini dell'applicazione della misura della sorveglianza speciale, anche nei confronti dei soggetti socialmente pericolosi indicati nel previgente art. 1, n. 3), l. 27 dicembre 1956, n. 1423⁶.

4. La sentenza 23.2.2017 della Corte Edu De Tommaso c. Italia

E' necessario un esame, seppur sommario, della sentenza della Corte di Strasburgo del 23.2.2017 De Tommaso c. Italia con cui è stata dichiarata la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 4 (libertà di movimento o di circolazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo a causa della mancanza di prevedibilità della legge applicata.

4.1. Il caso esaminato, l'estraneità rispetto alla categoria di pericolosità in esame

Ricorda la Corte Costituzionale nella sentenza n. 49/2015: «Ancorché tenda ad assumere un valore generale e di principio, la sentenza pronunciata dalla Corte di Strasburgo [...] resta pur sempre legata alla

⁴ Cass. Pen, Sez. V, 22 settembre 2006 (dep. 12 dicembre 2006), n. 34150, Comisso, in *C.E.D. Cass.*, n. 235203; Cass. Pen., Sez. I, 10 marzo 2010 (dep. 11 maggio 2010) n. 17932, De Carlo, *ivi*, n. 247053.

⁵ Cass. Pen., Sez. I, 13 gennaio 2011 (dep. 14 febbraio 2011), n. 5361, Altavilla; Cass. Pen. Sez. I, 18 ottobre 2012 (dep. 4 marzo 2013), n. 10153, Coli e altri; Cass. Pen., Sez. VI, 10 ottobre 2012 (dep. 10 gennaio 2013), n. 1282, Vittoriosi.

⁶ Cass. Pen., Sez. II, 28/04/2015 (dep. 21/08/2015), n. 35087, Macrino, in *Ced Cass.* n. 264799.

concretezza della situazione che l'ha originata». E' importante, perciò, delineare il caso esaminato, per come descritto dalla Corte nella sentenza.

Il caso esaminato dalla Corte di Strasburgo riguarda una misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno applicata per un periodo di due anni ai sensi dell'allora vigente l. n. 1423/56, art. 1 nn. 1) e 2) (oggi artt. 4, comma 1 lett. a) e b), d.lgs. n. 159/2011), poi annullata in secondo grado per mancanza dell'attualità della pericolosità sociale al momento della decisione di primo grado.

Risulta evidente, dunque, che, indipendentemente da affermazioni di carattere generale contenute nella motivazione della sentenza, la Corte europea non ha considerato la categoria di pericolosità in esame che fa espresso riferimento al pericolo di commissione di specifici reati, per cui non può ritenersi (neanche in astratto) la mancanza di prevedibilità. Il richiamo alle fattispecie di reato, indicate seppur per tipologie, rende univoco, comprensibile e prevedibile il comportamento indicato dal legislatore.

In ordine alla mancanza di prevedibilità delle prescrizioni imposta cfr. oltre

4.2. Sulla sentenza della Corte Edu

Pur in presenza di una valutazione approfondita da parte della Corte (ma con affermazione di principi generali), vanno verificati eventuali limiti del «sindacato» svolto, in una materia che costituisce, indubbiamente, una particolarità dell'ordinamento italiana sotto molti profili, ivi compresa la graduale giurisdizionalizzazione.

La legge esaminata

La Corte EDU ha esaminato il disposto della legge n. 1423/1956, relativa alle categorie di pericolosità (semplice) con specifico riferimento al disposto dell'art. 1 nn. 1) e 2) l. n. 1423/1956 e sulle prescrizioni applicate previste dall'art. 5 l. cit.

La Corte non dà alcun sostanziale rilievo all'introduzione del d.lgs. n. 159/2011 (salva la possibilità innovativa di chiedere l'udienza pubblica), non solo sulle categorie di pericolosità, ma anche sulle prescrizioni imposte, rilevando solo l'abrogazione di quella relativa al divieto di trattarsi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione (§ 65).

Pertanto, il d.lgs. n. 159/2011 è intervenuto:

- a) sulla valorizzazione della «pericolosità» sociale, secondo l'attenta lettura offerta dalla giurisprudenza di legittimità (ad esempio S.C. n. 23641/14 menzionata dalla stessa Corte EDU nella premessa ma non valutata; S.C. n. 33483/15) e costituzionale (sent. n. 291/2013). Intervento che discende dall'applicazione del disposto della l. delega n. 136/2010 che imponeva al legislatore delegato la definizione in modo organico dei destinatari delle misure di prevenzione «ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti ... e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto»;
- b) prevedendo l'abrogazione della prescrizione «di non dare ragione di sospetti», proprio per la vaghezza oggi rilevata dalla Corte EDU. In verità si era chiesto di abrogare anche di rivedere le altre prescrizioni censurate dal Giudice di Strasburgo (rispettare le leggi e divieto di partecipare a pubbliche riunioni).

La giurisprudenza costituzionale e di legittimità

La Corte europea espone approfonditamente la giurisprudenza costituzionale, ma non esamina (nè può farlo per ragioni temporali) la più attenta giurisprudenza di legittimità che precisa l'ambito di «tipizzazione» delle categorie di pericolosità semplice (ad es. S.C. n. 33483/2015 di cui si parlerà oltre).

Inoltre, affrontando come si vedrà oltre il concetto di «elementi di fatto», ritenuti insufficienti per un'adeguata tipizzazione delle categorie di pericolosità, sembra non ripercorrere con sufficiente chiarezza l'elaborazione anche della Corte di Cassazione (ad esempio SU n.13426/2010).

4.3. Sulla “lettura” della Corte Edu, alcuni limiti

Si propongono alcune osservazioni sulle violazioni riscontrate, con l'obiettivo di delimitare la portata della sentenza della Corte e coglierne a pieno gli effetti.

Sulle categorie di pericolosità semplice troppo vaghe:

- non sembra tenersi in debito conto, come già ricordato, dell'evoluzione attuale della Corte di cassazione, in cui la tipizzazione è assai avanzata; Sez. I, 24 marzo 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31209, Scagliarini, in *CED Cass.*, n. 264321, ove si afferma (tra l'altro) «L'attività *contra legem* (importata dal correlato procedimento penale o ricostruita in via autonoma in sede di prevenzione) deve pertanto caratterizzarsi in termini di delitto - quantomeno ricorrente - produttivo di reddito. In ciò la norma non eleva a presupposto di «pericolosità generica rilevante la realizzazione di un qualsiasi illecito, per quanto si è affermato in precedenza»;
- non si tiene conto delle valutazioni della Corte Costituzionale sulla necessaria precisione delle categorie di pericolosità (pur citando in premessa alcune sentenze in tal senso);
- non si valutano gli effetti delle modifiche normative conseguenti alla legge delega n. 130/2010 sulla necessità del giudizio di pericolosità e sulla rilevanza di tale giudizio, essenziale e che si può riflettere sulla prevedibilità;
- si riconduce il giudizio concreto del Tribunale nell'applicazione della misura a una valutazione fondata su mere tendenze criminali «attive» (Gli organi giudiziari hanno individuato come motivo per la misura di prevenzione il fatto che il proposto non aveva avuto «un'occupazione fissa e legittima» e che la sua vita era stata caratterizzata da una regolare associazione con criminali di primo piano e dalla commissione di reati). Non a caso la Corte EDU prosegue il ragionamento tentando di ricondurre la sua valutazione a quella della sentenza n. 177/1980 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità di una categoria di pericolosità perché richiamava il concetto di tendenze criminali, criterio che la stessa Corte Costituzionale considerava insufficiente per definire una categoria specifica di persone;
- si riassumono le ragioni per cui è stato emesso il decreto evidenziando uno standard probatorio molto lontano da quello richiesto dalle norme all'epoca vigenti sulla base dell'interpretazione discendente dalla lettura imposta dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 2/1956 dalla Corte di Cassazione

Sulle prescrizioni troppo vaghe rilevanti anche nel caso in esame:

- *non dare ragioni di sospetto*, è una prescrizione – come visto – abrogata;
- *vivere onestamente e rispettare le leggi*, pur dopo la sentenza n. 282/2010 della Corte costituzionale, è una imposizione relativa a ogni disposizione prescrittiva. La lettura della Corte EDU è condivisibile perché è arduo chiedere di rispettare, pena il reato ex art. 75 d.lgs. n. 159/2011 qualunque norma prescrittiva. Va, però, precisato che il Giudice penale in sede di esame della violazione dell'art. 75 cit. ha un ampio margine di valutazione;
- *non partecipare a pubbliche riunioni*, è una prescrizione che va opportunamente delimitata perché contenente un divieto assoluto. Va, però, valorizzato il permesso di parteciparvi consentito in misura più ampia dall'art. 12 d.lgs. n. 159/2011 secondo le migliori interpretazioni. In proposito giova ribadire che la Corte di Strasburgo non esamina la sentenza della Corte costituzionale n. 309/2003

che delinea l'ambito di operatività dell'autorizzazione (oggi ex art. 12 d.lgs. n. 159/2011) richiamando la necessità di un adeguato grado di determinatezza delle fattispecie di pericolosità.

4.4. Per una lettura convenzionalmente orientata

In sede di prima applicazione, seguendo il percorso descritto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49/2015, vanno esplorate prioritariamente dal Giudice letture convenzionalmente orientate, rispettose del dettato della sentenza⁷.

In primo luogo, va esplorato quanto e in che limiti debba ritenersi *vincolante*, perciò consolidata una giurisprudenza della Corte EDU sulle nuove disposizioni previste dal d.lgs. n. 159/2011 e sulle sue applicazioni. Il Giudice nazionale, prima di proporre la questione di costituzionalità (per espungere le misure personali dei pericolosi semplici, confrontandosi però con i limiti delineati dalla Corte costituzionale) deve provare ad operare interpretazioni convenzionalmente orientate che garantiscono anche una compatibilità con i principi costituzionali⁸.

⁷ Corte cost. Sent. N. 49/2015 Questa Corte non può che ribadire quanto affermato fin dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ovvero che alla Corte di Strasburgo compete di pronunciare la « parola ultima » (sentenza n. 349 del 2007) in ordine a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, secondo quanto le parti contraenti hanno stabilito in forza dell'art. 32 della CEDU. Si tratta di una «funzione interpretativa eminente» (sentenza n. 348 del 2007), con la quale si assicura che, all'esito di un confronto ermeneutico, tale da coinvolgere nel modo più ampio possibile la comunità degli interpreti, sia ricavata dalla disposizione convenzionale una norma idonea a garantire la certezza del diritto e l'uniformità presso gli Stati aderenti di un livello minimo di tutela dei diritti dell'uomo. Tuttavia, sarebbe errato, e persino in contrasto con queste premesse, ritenere che la CEDU abbia reso gli operatori giuridici nazionali, e in primo luogo i giudici comuni, passivi ricettori di un comando esegetico impartito altrove nelle forme della pronuncia giurisdizionale, quali che siano le condizioni che lo hanno determinato. Il giudice nazionale non può spogliarsi della funzione che gli è assegnata dall'art. 101, secondo comma, Cost., con il quale si «esprime l'esigenza che il giudice non riceva se non dalla legge l'indicazione delle regole da applicare nel giudizio, e che nessun'altra autorità possa quindi dare al giudice ordini o suggerimenti circa il modo di giudicare in concreto» (sentenza n. 40 del 1964; in seguito, sentenza n. 234 del 1976), e ciò vale anche per le norme della CEDU, che hanno ricevuto ingresso nell'ordinamento giuridico interno grazie alla legge ordinaria di adattamento.

Certamente, il giudice comune non potrà negare di dar corso alla decisione emanante dalla Corte di Strasburgo che abbia definito la causa di cui tale giudice torna ad occuparsi, quando necessario, perché cessino, doverosamente, gli effetti lesivi della violazione accertata (sentenza n. 210 del 2013). In tale ipotesi «la pronuncia giudiziaria si mantiene sotto l'imperio della legge anche se questa dispone che il giudice formi il suo convincimento avendo riguardo a ciò che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa» (sentenza n. 50 del 1970). Quando, invece, si tratta di operare al di fuori di un simile presupposto, resta fermo che «L'applicazione e l'interpretazione del sistema di norme è attribuito beninteso in prima battuta ai giudici degli Stati membri» (sentenza n. 349 del 2007).

⁸ Questa Corte ha già precisato, e qui ribadisce, che il giudice comune è tenuto ad uniformarsi alla «giurisprudenza europea consolidata sulla norma conferente» (sentenze n. 236 del 2011 e n. 311 del 2009), «in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza» (sentenza n. 311 del 2009; nello stesso senso, sentenza n. 303 del 2011), fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro (sentenze n. 15 del 2012 e n. 317 del 2009).

È, pertanto, solo un «diritto consolidato», generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo.

Del resto, tale asserzione non solo si accorda con i principi costituzionali, aprendo la via al confronto costruttivo tra giudici nazionali e Corte EDU sul senso da attribuire ai diritti dell'uomo, ma si rivela confacente rispetto alle modalità organizzative del giudice di Strasburgo. Esso infatti si articola per sezioni, ammette l'opinione dissenziente, ingloba un meccanismo idoneo a risolvere un contrasto interno di giurisprudenza, attraverso la rimessione alla Grande Camera.

È perciò la stessa CEDU a postulare il carattere progressivo della formazione del diritto giurisprudenziale, incentivando il dialogo fino a quando la forza degli argomenti non abbia condotto definitivamente ad imboccare una strada, anziché un'altra. Né tale prospettiva si esaurisce nel rapporto dialettico tra i componenti della Corte di Strasburgo, venendo invece a coinvolgere idealmente tutti i giudici che devono applicare la CEDU, ivi compresa la Corte costituzionale. Si tratta di un approccio che, in prospettiva, potrà divenire ulteriormente fruttuoso alla luce del Protocollo addizionale n. 16 alla Convenzione stessa, ove il parere consultivo che la Corte EDU potrà rilasciare, se richiesta, alle giurisdizioni nazionali superiori è espressamente definito non vincolante (art. 5). Questo tratto conferma un'opzione di favore per l'iniziale confronto fondato sull'argomentare, in un'ottica di cooperazione e di dialogo tra le Corti, piuttosto che per l'imposizione verticistica di una linea interpretativa su questioni di principio che non hanno ancora trovato un assetto giurisprudenziale consolidato e sono perciò di dubbia risoluzione da parte dei giudici nazionali.

Lungo tale percorso sono proponibili interpretazioni stringenti delle categorie di pericolosità, conformemente alla giurisprudenza di legittimità ricordata, con rigorosa individuazione degli elementi di fatto utilizzati, richiamando i delitti accertati irrevocabilmente ovvero le condotte costituenti delitto che si ritiene siano accertate (indipendentemente dallo stato del procedimento penale), ecc.; così consolidando un diritto vivente conforme a quanto indicato dalla Corte EDU, in cui non trovino ingresso applicazioni e motivazioni di decreti come quello esaminato nel caso De Tommaso, con esclusione espressa di ogni riferimento a mere tendenze criminali. La Corte europea ha affermato con chiarezza che, secondo la sua lettura, né la legge né la Corte costituzionale hanno individuato per la l. n. 1423/1956 tali parametri, sicché occorre perseguire in concreto tale proposito che può incidere sulla *prevedibilità*. Solo interpretazioni e applicazioni consolidate da parte dell'intero circuito giurisdizionale possono consentire un giudizio di prevedibilità. Evidentemente gli elementi offerti alla Corte europea nel caso concreto non sono apparsi convincenti.

Sulla prevedibilità con riferimento alle categorie di pericolosità, nel caso in esame ricorre, in ogni caso, il requisito in quanto la disposizione fa espresso riferimento a fattispecie delittuose, con evidente conoscibilità delle relative condotte. In ogni caso vale quanto esposto con riferimento alla tipizzazione operata dalla giurisprudenza ormai dominante della Corte di cassazione.

Quanto alla prevedibilità con riferimento alle prescrizioni imposte, va operata comunque una interpretazione convenzionalmente orientata:

- semplice l'argomento sul **non dare ragioni di sospetto**, trattandosi di disposizione abrogata;
- più articolato a livello meramente interpretativo l'esame della prescrizione **«vivere onestamente e rispettare le leggi»**, dovendo superarsi un dato letterale già ridimensionato dalla Corte costituzionale. Peraltro, il tenore della sentenza della Corte EDU consente

La nozione stessa di giurisprudenza consolidata trova riconoscimento nell'art. 28 della CEDU, a riprova che, anche nell'ambito di quest'ultima, si ammette che lo spessore di persuasività delle pronunce sia soggetto a sfumature di grado, fino a quando non emerga un «well-established case-law» che «normally means case-law which has been consistently applied by a Chamber», salvo il caso eccezionale su questione di principio, «particularly when the Grand Chamber has rendered it» (così le spiegazioni all'art. 8 del Protocollo n. 14, che ha modificato l'art. 28 della CEDU).

Non sempre è di immediata evidenza se una certa interpretazione delle disposizioni della CEDU abbia maturato a Strasburgo un adeguato consolidamento, specie a fronte di pronunce destinate a risolvere casi del tutto peculiari, e comunque formatesi con riguardo all'impatto prodotto dalla CEDU su ordinamenti giuridici differenti da quello italiano. Nonostante ciò, vi sono senza dubbio indici idonei ad orientare il giudice nazionale nel suo percorso di discernimento: la creatività del principio affermato, rispetto al solco tradizionale della giurisprudenza europea; gli eventuali punti di distinguo, o persino di contrasto, nei confronti di altre pronunce della Corte di Strasburgo; la ricorrenza di opinioni dissenzienti, specie se alimentate da robuste deduzioni; la circostanza che quanto deciso promana da una sezione semplice, e non ha ricevuto l'avallo della Grande Camera; il dubbio che, nel caso di specie, il giudice europeo non sia stato posto in condizione di apprezzare i tratti peculiari dell'ordinamento giuridico nazionale, estendendovi criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri Stati aderenti che, alla luce di quei tratti, si mostrano invece poco confacenti al caso italiano.

Quando tutti, o alcuni di questi indizi si manifestano, secondo un giudizio che non può prescindere dalle peculiarità di ogni singola vicenda, non vi è alcuna ragione che obblighi il giudice comune a condividere la linea interpretativa adottata dalla Corte EDU per decidere una peculiare controversia, sempre che non si tratti di una «sentenza pilota» in senso stretto.

Solo nel caso in cui si trovi in presenza di un «diritto consolidato» o di una «sentenza pilota», il giudice italiano sarà vincolato a recepire la norma individuata a Strasburgo, adeguando ad essa il suo criterio di giudizio per superare eventuali contrasti rispetto ad una legge interna, anzitutto per mezzo di «ogni strumento ermeneutico a sua disposizione», ovvero, se ciò non fosse possibile, ricorrendo all'incidente di legittimità costituzionale (sentenza n. 80 del 2011). Quest'ultimo assumerà di conseguenza, e in linea di massima, quale norma interposta il risultato oramai stabilizzatosi della giurisprudenza europea, dalla quale questa Corte ha infatti ripetutamente affermato di non poter «prescindere» (ex plurimis, sentenza n. 303 del 2011), salva l'eventualità eccezionale di una verifica negativa circa la conformità di essa, e dunque della legge di adattamento, alla Costituzione (ex plurimis, sentenza n. 264 del 2012), di stretta competenza di questa Corte.

Mentre, nel caso in cui sia il giudice comune ad interrogarsi sulla compatibilità della norma convenzionale con la Costituzione, va da sé che questo solo dubbio, in assenza di un «diritto consolidato», è sufficiente per escludere quella stessa norma dai potenziali contenuti assegnabili in via ermeneutica alla disposizione della CEDU, così prevenendo, con interpretazione costituzionalmente orientata, la proposizione della questione di legittimità costituzionale.

interpretazioni *avanzate*, pur senza attendere l'attesa sentenza delle Sezioni Unite cui è stata rimessa la portata interpretativa dell'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 (udienza 27.4.2017).

Invero, sembra che possa procedersi agevolmente a un'interpretazione convenzionalmente orientata precisando una portata prescrittiva prevedibile, vale a dire l'obbligo di rispettare le leggi che prevedono sanzioni penali o amministrative;

- per il **divieto di partecipare a pubbliche riunioni**, è possibile **delimitare il divieto a quelle che richiedono l'autorizzazione della pubblica autorità così bilanciando il divieto con altri diritti costituzionalmente garantiti.**

5. La pericolosità del proposto.

Il proposto, è persona dedita *alla commissione di reati contro i minorenni, la sicurezza o la tranquillità pubblica.*

Come già osservato dal Tribunale, in sede di applicazione del provvedimento provvisorio, *“Colpisce, dalla lettura della motivazione della sentenza di condanna, la protratta condotta violenta del proposto che ha creato un vero e proprio regime di terrore nel nucleo familiare costretto a vivere in condizioni fisiche e psicologiche davvero agghiaccianti”.*

5.1. Gli elementi di fatto risultanti dalla sentenza irrevocabile del tribunale di tivoli del 9.3.15

Si legge nella sentenza del 9.3.2015 del Tribunale di Tivoli, con cui il proposto è stato condannato irrevocabilmente alla pena 2 mesi 6 di reclusione per maltrattamenti commessi in epoca anteriore e prossima al 20.9.2014, resistenza a pubblico ufficiale commessa il 20.9.14, lesioni personali (ai danni dei pubblici ufficiali) commesse il 20.9.14 (all. 1, sentenza e ordinanza applicativa della misura cautelare con):

-che i carabinieri intervenivano il 20.9.14, alle ore 18.00, presso il domicilio di CAIA, ben nota per le precedenti denunce presentate dalla donna per lesioni, ingiurie, minacce a carico del marito in data 30.8.14, 11.9.14 e la mattina dello stesso 20.9.14;

-che l'uomo presentava un carattere violento tanto che la donna, era stata costretta ad abbandonare il domicilio unitamente al figlio;

-che in un primo episodio (30.8.14) la donna era stata minacciata con un coltello ed era stata costretta a rifugiarsi dal fratello;

- che in un secondo episodio (11.9.14) la donna era stata costretta ad abbandonare il tetto coniugale col figlio minore di 9 anni; era stata inoltre pedinata dal marito tanto da essere stata costretta a richiedere l'intervento dei carabinieri;

- con riferimento all'episodio che conduceva all'arresto del 20.9.14, il proposto negava ogni addebito. La donna precisava che l'uomo la seguiva quotidianamente, era entrato in casa, il bambino era stato terrorizzato dal comportamento del padre, tanto che all'arrivo dei carabinieri solo costoro erano riusciti a farlo uscire da sotto al letto ove si era rifugiato. Indicava le continue violenze patite.

Il Tribunale evidenzia, l'atteggiamento ostinatamente negatorio dell'imputato ed evidenzia *”la perduranza, intensità, sistematicità, e caratteristiche materiali di condotta, verbale e fisica, intimidatoria*

(concretizzati dagli atteggiamenti percepiti dagli operanti gravanti non solo sulla moglie ma anche sul figlio).

Pacifica la resistenza e le lesioni cagionate agli operanti all'atto dell'arresto.

Il Tribunale, infine *“ritiene fondato il timore che – non appena l'imputato ne avrà la possibilità, svincolato da forme coattive di restrizione – possibili pericoli per l'incolumità del nucleo familiare...non essendosi visto, nel comportamento del soggetto, alcun barlume di resipiscenza”*.

Per il resto è sufficiente rinviare integralmente alla motivazione estremamente articolata che indica fatti univoci, ormai definitivamente accertati

5.2. Gli ulteriori elementi di fatto

In primo luogo, nei confronti del proposto questa Procura procede (proc. n. 7084/14 RGNR) per lesioni personali ai danni della moglie per averla aggredita con pugni in testa ed all'addome nonché con calci sulle gambe e sulla schiena, causandole lesioni in giorni 7; in Nerula il 24.7.14. Si allega copia di atti del procedimento, pendente nella fase dibattimentale (prossima udienza 14.11.17 (all. 2).

In questa sede va pienamente utilizzata la querela della donna del 30.8.14 da cui emerge, ancora una volta, la dedizione alla commissione di delitti ai danni della moglie, vittima di plurimi reati, nonché ai danni del piccolo MEVIO che nell'occasione tentava disperatamente di bloccare il padre. La madre indica con chiarezza i gravi traumi patiti dal figlio *“fortemente lesivi per la sua crescita” e per il suo stato di salute, infatti MEVIO viene anch'egli picchiato per futili motivi “*.

In secondo luogo, la condotta del proposto, dedito alla commissione di reati contro la sicurezza e tranquillità pubblica risulta perfino durante lo stato di detenzione protrattosi fino al 19.3.2017.

Non solo non vi è stato alcun effetto della funzione rieducativa della pena, ma il proposto ha continuato a delinquere evidenziando l'insofferenza per le minime regole di convivenza, continuando “a vivere nel suo mondo”, non accettando di avere commesso alcun reato e continuando a essere violento.

A solo titolo di esempio (dagli atti presenti nel proc. n. 7984/14) e da quelli già prodotti con la proposta risulta che il proposto:

-il 23.1.15 veniva ammonito perché danneggiava beni;

-15.7.15, 20.8.15, 4.8.15, 27.7.15 era inosservante agli ordini e veniva escluso dall'attività comune;

-il 4.8.15, in particolare (cfr. relazione di servizio) il detenuto *“riferiva di non voler rientrare in cella per tutti i giorni di detenzione rimanenti. Motivava il rifiuto con la totale sfiducia nella giustizia italiana e negli avvocati”*.

- il 25.8.15 (cfr. relazione ass. Esposito) ancora una volta rifiutava di rientrare in cella: *“il detenuto ribadiva che lui doveva vedere il figlio e che non sarebbe rientrato in cella fino a quando non si fosse verificato”*.

Gli agenti erano costretti ad ammanettarlo atteso che scalciaava dopo essersi scagliato contro di loro; ammanettato con un violento calcio rompeva il lavandino;

- nella relazione del 20.8.15 del preposto XX si legge *“sentito il detenuto manifesta chiusura, ostinazione nel chiedere di vedere a colloqui il proprio figlio e la moglie....aggiunge le testuali parole “A me non*

frega niente del giudice, il giudice non può giudicare sulla mia famiglia, io quando uscirò da qui mi vado a riprendere mio figlio”;

-ulteriori addebiti disciplinari il 21.7.15, 12.7.16, 8.3.16, 25.6.16, 22.7.16, 15.9.16.

-nella relazione del 16.9.16 il V. Comandante del carcere scrive “*il detenuto...lamentava un’ingiusta detenzione, di trovarsi in carcere senza aver commesso alcun reato*”.

In terzo luogo, a carico del proposto risulta il proc. n. 1787/16 presso la Procura di Velletri per art. 336 c.p., fatti del 5.2.16., pienamente utilizzabili in questa sede (all. 3). Risulta dalla comunicazione di reato del 5.2.16 della Polizia penitenziaria che il proposto il 2.2.16 di notte aggrediva con pugni e calci gli agenti intervenuti per bloccare un suo comportamento; inoltre li minacciava gravemente facendo il gesto del taglio della gola. Risulta emesso avviso ex art. 415-bis c.p.p.

Infine, la concreta pericolosità del proposto ha imposto l’adizione di un’apposita vigilanza in favore della donna e del minore, a riprova del pericolo per la pubblica tranquillità, sicurezza pubblica e commissione di reati ai danni di minori (cfr. nota CC Nerola del 27.3.17, all. 4).

Non va sottovalutato, infine, l’obbligo da parte dello Stato di adottare immediati e tempestivi provvedimenti diretti a prevenire la commissione di reati anche ai danni delle donne. Cfr. Sentenza Corte Edu 2.3.2017: con condanna dell’Italia *non avendo agito prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna, le autorità italiane hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che in fine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio*.

5.3. Conclusioni

In conclusione emerge con evidenza, sia dai fatti di cui alla condanna irrevocabile, sia dagli ulteriori fatti accertati, che il proposto è dedito alla commissione di reati che mettono in gravissimo pericolo l’incolumità dei minori (specificamente del figlio) e la tranquillità e sicurezza pubblica.

Le condotte continue, poste in essere pervicacemente incurante perfino della detenzione, evidenziano una spiccata pericolosità attuale risultante anche dal non accettare le regole minime di convivenza civile.

Il proposto ha espresso con chiarezza l’insofferenza verso la giustizia italiana, la volontà “di riprendersi” il figlio, sostanzialmente evidenziando la scelta consapevole di commettere ai danni del piccolo Mevio il reato di sequestro di persona (e non del solo delitto di cui all’art. 574 c.p.), così come di proseguire le condotte violente nei confronti della moglie in qualunque luogo, anche pubblico, mettendo in pericolo la sicurezza e tranquillità pubblica. Tanto che ha commesso i reati di resistenza e lesioni ai danni dei carabinieri all’atto dell’arresto del 2014 e ai danni degli agenti della polizia penitenziaria durante la detenzione.

Ad avviso di questo PM il proposto va allontanato dal prefetto con urgenza dal territorio dello stato (è stata avanzata e sollecitata la misura) ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 30/2007 e succ. mod. per motivi imperativi di pubblica sicurezza e altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Il proposto, infatti ha tenuto (e intende fermamente tenere oggi) comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona e all'incolumità pubblica. Ciò alla luce di quanto esposto e della specifica condanna irrevocabile citata per delitti non colposi consumati contro la vita o l'incolumità della persona nonché perchè appartenente alla ricordata categoria di pericolosità.

Naturalmente, fino all'emissione ed esecuzione della misura dell'allontanamento va applicata la misura di prevenzione richiesta a codesto Tribunale.

6. La misura richiesta

Alla luce di quanto esposto va applicata al proposto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni quattro e mesi sei (tenuto conto dell'intervenuta sottoposizione dal 19 marzo 2017), con divieto di soggiorno nei comuni di Nerula e Montorio Romano.

Saranno imposte tutte le prescrizioni di cui all'art. 8 d.lgs. n. 159/2011.

In particolare:

- a) la prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi sarà specificata, attraverso un'interpretazione convenzionalmente orientata all'esito della sentenza Corte Edu De Tommaso c. Italia, con la precisazione” **in particolare di rispettare le disposizioni che prevedono sanzioni penali e amministrative**”;
- b) la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni sarà specificata, per le ragioni ora indicate, **“per le sole pubbliche riunioni che richiedono l’Autorizzazione della Autorità pubblica;**

Come previsto dall'art. 8, comma 5, ultima parte, si chiede di **imporre il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal figlio minore MEVIO: abitazione, scuola e ogni altro luogo dal minore frequentato, salva autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 159/2011 concessa dal Tribunale.**

-

Tivoli, 29 marzo 2017

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto